Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 27 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate *all'Istituto Poligrafico dello Stato* - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1967, n. **946**.

Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge.

Art. 2.

Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 3.

Gli insegnanti ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale graduatoria dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

Art. 4.

Gli insegnanti ciechi già vincitori di concorso a cattedre per materie letterarie e non nominati in ruolo in quanto privi di vista possono chiedere l'inquadramento nei ruoli dei professori della scuola media dal 1° ottobre successivo all'espletamento del concorso e la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti.

Art. 5.

I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601.

Art. 6.

Gli insegnanti ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonchè gli insegnanti ciechi elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta legge e dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente il Ministro per la pubblica istruzione compilerà due graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi.

Gli aspiranti saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sarà valutato per metà. In caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla qualifica della specializzazione e, sussidiariamente, dalla età.

Gli aspiranti abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di specializzazione allo insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi a condizione che presentino il titolo medesimo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista svolgerà un apposito corso di specializzazione riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.

Gli insegnanti forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi, saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione è riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione e sarà valutato come abilitazione conseguita con il punteggio minimo.

Art. 7.

Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.

Art. 8.

Gli insegnanti ciechi di cui alla presente legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e nella presente legge.

Agli insegnanti ciechi è esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista dall'articolo 8 della legge indicata nel comma precedente.

Art. 9.

Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata, dall'assistente di cui all'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 2 ottobre 1967, n. **947.**

Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In adempimento degli obblighi assunti dall'Italia quale membro fondatore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede in Lione, il cui statuto è stato approvato il 20 maggio 1965 dalla 18ª Assemblea mondiale della sanità, è stanziata nel bilancio dello Stato una somma pari all'ammontare di 150.000 dollari USA, quale contributo annuo dovuto dall'Italia, a partire dall'esercizio finanziario 1966.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 95 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. **948.**

Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 — lettere *b*), *f*) e *g*) — e all'articolo 44 — lettere *a*) e *b*) — della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli 22-*bis* e 26-*bis*, *sub* articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 2.

Le funzioni di controllo preventivo di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con il precedente articolo, sono devolute, rispettivamente, alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. **949.**

Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera *f*);

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonchè deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;

f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;

g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonchè mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera *f*), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 65° anno di età. Detto contributo può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;

b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C1;

c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attività di ufficio. Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.

Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonchè quelli previsti dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;

f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità previe le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi di cui alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *e*), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti ».

Art. 3.

L'articolo 18 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse ».

Art. 4.

I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione.

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.

I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato ».

Art. 5.

Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 21 aprile 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

Art. 6.

L'Assemblea nazionale dell'Ente potrà deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione,

che una aliquota del fondo stanziato dal Consiglio di amministrazione in bilancio preventivo per l'assistenza sanitaria, sulla base delle eventuali eccedenze, venga destinata alla erogazione di sussidi *una tantum* in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.

L'Assemblea nazionale dell'Ente potrà altresì deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla costituzione di un fondo per la concessione di mutui e prestiti ipotecari secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 7.

La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.

Le modalità ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potrà nominare, che avranno la facoltà di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarità.

Art. 9.

Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 950.

Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad « albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;

f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Art. 2.

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Art. 3.

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000.

Art. 4.

Le violazioni di cui agli articoli precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 5.

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per la infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligato di pagare all'Ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **951**.

Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, viene sostituita dalla tabella annessa alla presente legge per quanto si riferisce alla carriera del personale d'ordine.

TABELLA

Carriera esecutiva

325	Archivista superiore	200
271	Archivista capo	300
229	Primo archivista	500
202	Archivista	1.100
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **952**.

Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — REALE — RESTIVO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. **953**.

Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 2.

Il programma delle opere da eseguire è determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 91 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara-Cà di Vara-Sesto Godiano-San Pietro Vara e diramazione Cà di Vara-Carrodano, della lunghezza di chilometri 31+500;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strade statali il tratto « innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara - Cà di Vara - Sesto Godiano - San Pietro Vara », dell'estesa di km. 23+500, provvedendosi con separato decreto alla statizzazione della diramazione « Cà di Vara-Carrodano »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara-Cà di Vara-Sesto Godiano-San Pietro Vara », dell'estesa di km. 23+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 566 « di Val di Vara ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 22 *LL. PP., foglio n.* 107

(10883)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1967.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'« Ufficio del registro » e « dell'Ufficio del registro demanio » di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due uffici: « Ufficio del registro » e « Ufficio del registro demanio » di Siracusa;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici: « Ufficio del registro » e « Ufficio del registro demanio » di Siracusa assumono la denominazione, rispettivamente, di « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio del registro atti civili e successioni » e « Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Siracusa.

Art. 3.

L'Ufficio del registro atti civili e successioni e l'Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Siracusa sono classificati fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1967
Registro n. 38, *foglio n.* 210

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro atti civili e successioni e l'Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Siracusa.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
SIRACUSA Ufficio del registro atti civili e successioni	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 6. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 7. Diritti di segreteria. 8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 9. Interessi conti correnti postali. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
SIRACUSA Ufficio del registro atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposta sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 15. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa. 16. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative alla istruzione superiore, nonchè alla imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 19. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 20. Demanio pubblico e patrimoniale. Provveditorato. Asse ecclesiastico ed enti amministrati. 21. Eredità devolute allo Stato. 22. Depositi per spese d'asta e contratti. 23. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 24. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 25. Entrate diverse del Tesoro. 26. Interessi conti correnti postali. 27. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Proventi ente nazionale metano. 7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 19 settembre 1967

Il Ministro: PRETI

(10818)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 10 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10657)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato lo statuto;

Ritenuta la inderogabile necessità, ai sensi dell'art. 17 del sopracitato statuto, di provvedere alla rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, decaduto di carica fin dal 30 giugno 1965;

Considerato che il comune di Messina, interessato e sollecitato più volte per la designazione del proprio rappresentante, non ha designato ancora la persona da nominare in seno al ricostituendo Collegio, in eventuale sostituzione dell'attuale rappresentante prof. Calogero Bottaro;

Considerato che fino a quando non sarà provveduto ad una diversa designazione, il predetto prof. Calogero Bottaro, deve considerarsi legittimo rappresentante del comune di Messina;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni interessate;

Sentito il Governo della Regione siciliana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, è composto dai seguenti membri:

Rapino dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Tomasino dott. Franco, in rappresentanza del Governo della Regione siciliana;

Bottaro prof. Calogero, in rappresentanza del comune di Messina.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10767)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa tirrenica sita nel territorio del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 febbraio 1966, ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la costa tirrenica compresa nel comune di Gioia Tauro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua ricca vegetazione di agrumeti, oliveti e vigneti, costituisce un insieme paesistico veramente eccezionale, rimasto inalterato nel tempo, concorrendo a formare numerosi quadri naturali di suggestiva bellezza panoramica;

Decreta:

La costa tirrenica sita nel territorio del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord: confine col comune di Rosarno sino alla sua intersezione con la strada statale n. 18 Tirrena Inferiore - tratto di detta strada sino alla sua intersezione con il fiume Petrace - tratto del fiume Petrace sino al suo sbocco in mare - indi la battigia del mare Tirreno sino al ritornare al confine nord col comune di Rosarno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Gioia Tauro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria

L'anno 1966 il giorno 17 del mese di febbraio si è riunita nel Palazzo della provincia di Reggio Calabria a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Calabria, arch. Paolo Paolini, la Commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nel comune di Gioia Tauro.

(*Omissis*).

La Commissione prende poi in esame l'argomento posto all'ordine del giorno relativo alla tutela panoramica del tratto di costa compreso nel comune di Gioia Tauro.

Dall'esame dei valori naturali di paesaggio composti essenzialmente da agrumeti, vigneti e oliveti che rientrano nel territorio comunale, la Commissione rilevato che la eccezionalità di tali aspetti paesistici rimasti inalterati nel tempo concorrono a costituire un quadro di suggestiva bellezza panoramica alla unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa entro i seguenti limiti:

Cominciando da nord: confine col comune di Rosarno sino alla sua intersezione con la strada statale n. 18 Tirrena Inferiore tratto di detta strada sino alla sua intersezione con il fiume Petrace tratto del fiume Petrace sino al suo sbocco in mare indi la battigia del mare Tirreno sino al ritornare al confine nord col comune di Rosarno.

(10836)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del comune di Burgos (Sassari).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 11 novembre 1964 con la quale il comune di Burgos (Sassari) ha chiesto all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che il Consiglio comunale di Burgos (Sassari), con provvedimento n. 27 del 9 settembre 1967 — di cui la sezione di Sassari del Comitato di controllo ha preso atto, nella seduta del 29 settembre 1967, numero 20176/II — ha deciso di revocare la predetta domanda di concessione nonchè la relativa delibera consiliare n. 17 dell'8 agosto 1964;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Burgos (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Burgos (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 e di relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10820)

DECRETO PREFETTIZIO 16 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 2918/15-5/1-Gab. in data 26 novembre 1964, con cui fu ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Vista la lettera n. 28/ag. del 9 ottobre 1967 della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale si comunica che il dott. Ildo Barbadoro, direttore della sede stessa è designato a rappresentare l'Istituto in seno al predetto Consesso, in sostituzione del dott. Foscolo Prampolini, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli Organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio numero 2918/15-5/1-Gab. del 26 novembre 1964, il dott. Ildo Barbadoro è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Foscolo Prampolini.

Campobasso, addì 16 ottobre 1967

Il prefetto: BETTARINI

(10900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica applicata » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « Chimica applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11017)

Vacanza della seconda cattedra di « Storia della filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la seconda cattedra di « Storia della filosofia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11018)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno siti lungo il torrente Scrivia, in comune di Serravalle Scrivia (Alessandria).

Con decreto 18 maggio 1967, n. 546 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno siti lungo il torrente Scrivia, segnati nel catasto del comune di Serravalle Scrivia (Alessandria) al foglio n. 6, mappale 102 (Ha. 3.17.80) e 103 (Ha. 0.10.30) per complessivi Ha. 3.28.10 ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 aprile 1964, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Alessandria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10824)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.470.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10935)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.327.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10936)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.116.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10937)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.918.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10939)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.819.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10940)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.191.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10941)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10942)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Sanluri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.489.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10943)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10944)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10945)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Filignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.422.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10938)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.942.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10979)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.941.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10980)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.314.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10982)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.592.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10983)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.966.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10984)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.661.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10986)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.489.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10981)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.540.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10987)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.266.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 26 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,33	622,20	622,22	622,22	622,15	—	622,24	622,22	622,25	622,25
$ Can.	580,10	579,85	580 —	580 —	579,75	—	580 —	580 —	580,05	580 —
Fr. Sv.	143,40	143,50	143,51	143,51	143,47	--	143,50	143,51	143,45	143,45
Kr. D.	89,68	89,66	89,67	89,57	89,60	—	89,665	89,57	89,69	89,69
Kr. N.	87,01	86,97	87,01	86,98	86,90	—	86,98	86,90	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,28	120,25	120,31	120,24	120,20	—	120,255	120,24	120,28	120,27
Fol.	173,10	173,08	173,09	173,07	173 —	—	173,085	173,07	173,09	173,10
Fr. B.	12,54	12,538	12,54	12,5370	12,535	—	12,538	12,5370	12,54	12,54
Franco francese	126,94	126,95	126,93	126,955	126,90	—	126,96	126,955	126,93	126,92
Lst.	1731,95	1731,35	1731,65	1731,40	1731 —	—	1731,35	1731,40	1731,90	1731,50
Dm. occ.	155,44	155,44	155,46	155,41	155,35	—	155,425	155,41	155,43	155,43
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,065	24,09	24 —	—	24,075	24,09	24,07	24,08
Escudo Port.	21,60	21,58	21,60	21,61	21,60	—	21,597	21,61	21,61	21,61
Peseta Sp.	10,39	10,37	10,38	10,385	10,30	—	10,3775	10,385	10,38	10,38

Media dei titoli del 26 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	108,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97.70
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97.725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,23
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	143,505
1 Corona danese	89,667
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	120,247
1 Fiorino olandese	173,077
1 Franco belga	12,537
1 Franco francese	126,957
1 Lira sterlina	1731,375
1 Marco germanico	155,417
1 Scellino austriaco	24,082
1 Escudo Port.	21,603
1 Peseta Sp.	10,381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro e consumo fra terrazzieri del comune di Bagnolo S. Vito, con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 ottobre 1967, il dott. Manfredo Generali è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro e consumo fra terrazzieri del comune di Bagnolo S. Vito, con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), in sostituzione del signor Graffigna Brenno, che non ha accettato l'incarico.

(10736)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Giuseppe Garibaldi », con sede in Cicognolo (Cremona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 ottobre 1967, il sig. Amedeo Cocchetti è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Giuseppe Garibaldi », con sede in Cicognolo (Cremona), in sostituzione del rag. Gaetano Carollo, con l'incarico di provvedere alle operazioni di chiusura della liquidazione della Cooperativa stessa, ai sensi dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(10737)

Errata-corrige

Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1967 « Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967, all'ottavo rigo dell'anno 1964, in luogo di: « 1° luglio », leggasi: « 1° agosto ».

(11044)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere Straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964), 6 % « Export » (1° gennaio 1966-1° gennaio 1971, 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972, 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972 2ª tranche), 6 % « Opere Straordinarie del Mezzogiorno » (emissione 1964, 3ª emissione, 4ª emissione e 5ª emissione).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1967, alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2 Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere Straordinarie del Mezzogiorno »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 129 titoli di » 500.000
» 576 titoli di » 1.000.000

in totale n. 775 titoli per il complessivo valore nominale di lire 644.000.000 così ripartiti:

1) Emissione 1963:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 129 titoli di » 500.000
» 472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 540.000.000;

2) Emissione 1964:
n. 104 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 104.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Export »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 902 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 902.000.000 così ripartiti:

1) Con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1971:
n. 282 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 282.000.000;

2) Con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972:
n. 177 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 177.000.000;

3) Con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972 2ª tranche:
n. 443 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 443.000.000.

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere Straordinarie del Mezzogiorno »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 223 titoli di L. 50.000
» 285 titoli di » 500.000
» 978 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.486 titoli per il complessivo valore nominale di lire 1.131.650.000 così ripartiti:

1) Emissione 1964:
n. 60 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di » 500.000
» 210 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 263.000.000;

2) 3ª Emissione:
n. 432 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 432.000.000;

3) 4ª Emissione:
n. 118 titoli di L. 50.000
» 207 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 212.900.000;

4) 5ª Emissione:
n. 45 titoli di L. 50.000
» 185 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 223.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il direttore generale: VENTRIGLIA

(11035)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 7 luglio 1967 dalla signora Ladich Ida ved. Emanuelli, nata a Trieste il 15 aprile 1903 e qui residente in via del Prato, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Ladini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Ladich Ida ved. Emanuelli è ridotto nella forma italiana di Ladini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 ottobre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(10896)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Fagotto nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista le legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Fagotto nei Conservatori di musica (III ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazone delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio del-rono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o prefessori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente lo eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del Prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giudirihe e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.
E' in facoltà del Ministero di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art.10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 44

Programma degli esami di concorso a cattedre di Fagotto

Eseguire:

1) tre studi d'obbligo fra i seguenti:

a) Studio n. 9 di E. Bozza (ed. A. Leduc di Parigi);

b) Studio n. 6 di U. Bertoni (Ediz. Bongiovanni di Bologna;

c) Studio n. 50 (2° volume) di Milde;

d) Eseguire il Concerto op. 75 di C. M. Weber;

e) Eseguire un pezzo moderno da concerto, scelto dalla Commissione, fra tre presentati dal candidato.

2) Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova con il pianista) una composizione per Fagotto e pianoforte assegnata dalla Commissione.

3) *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione o uno studio scelto dalla commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4) *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione di insieme per strumenti a fiato, assegnata 2 ore prima;

b) concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata 24 ore prima.

5) *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna e trasportarne un altro non oltre un tono sopra o sotto;

b) eseguire alcuni fra i più importanti *a solo* del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6) Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del Fagotto, le più importanti opere didattiche e del repertorio concertistico.

(9481)

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Flauto nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista le legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Flauto nei Conservatori di musica (III ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazone delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo

intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente lo eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del Prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di Istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giudirihe e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministero di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art.10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 45

Programma degli esami di concorso a cattedre di Flauto

1. Eseguire, col Flauto sistema Böhm:

a) una sonata di J. S. Bach per flauto e pianoforte estratta a sorte tra la prima, la quinta e sesta (Ed. Peters);

b) il concerto in Re Maggiore di Mozart con le tre cadenze di Andersen (Ed. Breitkopf e Hartel);

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra tre presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

E. Kohler - Op. 75 Trenta studi di Virtuosità, nn. 4, 7, 11, 15, 20 e 28;

I. Andersen - Op. 60 Ventiquattro grandi studi, nn. 5, 11, 16, 18, 19 e 21 (Rid. Zimmermann).

2. Interpretare previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista) una composizione di media difficoltà per flauto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione ed uno studio, scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato assegnata 24 ore prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra e sotto;

b) eseguire alcuni fra i più importanti a solo del repertorio lirico e sinfonico, scelti dalla Commissione.

6. Dare prova di conoscere la storia e la letteratura del flauto, le più importanti opere didattiche e la costruzione ed il funzionamento tecnico del flauto e dell'ottavino.

(9482)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1967, registro n. 4 Sanità, foglio n. 47, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato, presidente;

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica (ex coeff. 1040) nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

De Angelis prof. Giorgio, straordinario di chimica analitica (ex coeff. 580) nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Intonti prof. Roberto, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Cotta Ramusino prof. Fabio, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto predetto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Illuminati prof. Gabriello, ordinario di chimica organica (ex coeff. 800) nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Monacelli prof. Riccardo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, consigliere di 1ª classe (ex coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 28.

(10745)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 19 giugno 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 20 e 21 novembre 1967, alle ore 9.

(10965)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299 nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1967, alle ore 8,30.

(10966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di opere d'arte destinate alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1954, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dalla legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Premesso che con D.P. 13 febbraio 1967, n. 40254, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1967, registro n. 1, foglio n. 291, venne costituita la Commissione giudicatrice per il concorso opere d'arte da realizzare nella nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma, per le quali, come da concorso bandito con D.P. 17 maggio 1966, n. 41170 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 12 novembre 1966, è prevista una complessiva spesa di L. 20.000.000 (L. 10.000.000 per ciascuna delle due opere da realizzare);

Considerato che ancor prima della convocazione della Commissione si è accertato che erroneamente venne incluso nella Commissione stessa, quale sovrintendente competente per territorio, la dott.ssa Palma Bucarelli, sovrintendente alle gallerie di Roma II, mentre, attesi i chiarimenti forniti dal Ministero della pubblica istruzione con la nota 6 luglio 1967, n. 1910, sovrintendente competente per territorio deve intendersi il sovrintendente alle gallerie di Roma I e precisamente il prof. Guglielmo Matthiae;

Considerato che occorre pertanto ricostituire detta Commissione;

che peraltro, allo scopo di avvalersi della collaborazione della predetta dott.ssa Palma Bucarelli, questo Provveditorato ritiene apportuno includerla nella Commissione giudicatrice a norma del punto I dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visti la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. I

Il D. P. 13 febbraio 1967, n. 40254, è annullato.

Art. II

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è ricostituita nel modo seguente:

1) Masotti Pier Marcello, consigliere di Legazione capo ufficio I Ministero degli affari esteri Roma; 2) Romano Anna, pittrice; 3) Bucarelli dott.ssa Palma; 4) Monteleone prof. Alessandro, in rappresentanza dell'Amministrazione;

5) Matthiae prof. Guglielmo, soprintendente alle Gallerie di Roma I;

6) Del Debbio prof. Enrico, progettista;

7) Melecchi prof. Pietro, per il Sindacato italiano artisti e belle arti aderenti alla C.I.S.L.;

8) Croari prof. Gino, per l'Unione sindacale artisti aderenti alla U.I.L.;

9) Eroli prof. Pio, per il Sindacato italiano incisori (S.I. P.S.I. F.I.S.A.P.).

Roma, addì 13 luglio 1967

Il provveditore: SANZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 277.

(10759)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di opere d'arte destinate alla nuova sede del Palazzo di giustizia di Rieti.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1954, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dalla legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Premesso che con D.P. 21 febbraio 1967, n. 40274, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1967, registro n. 1, foglio n. 365, venne costituita la Commissione giudicatrice per il concorso opere d'arte da realizzare nella nuova sede del Palazzo di giustizia di Rieti, per le quali, come da concorso nazionale bandito con D.P. 6 marzo 1966, n. 42578 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1967, è prevista una complessiva spesa di L. 4.200.000;

Considerato che ancor prima della convocazione della Commissione si è accertato che erroneamente venne inclusa nella Commissione stessa, quale sovrintendente competente per territorio, la dott.ssa Palma Bucarelli, sovrintendente alle gallerie di Roma II, mentre, attesi i chiarimenti forniti dal Ministero della pubblica istruzione con la nota 6 luglio 1967, n. 1910, sovrintendente competente per territorio deve intendersi il sovrintendente alle gallerie di Roma I e precisamente il prof. Guglielmo Matthiae;

Considerato che occorre pertanto ricostituire detta Commissione;

Vista la nota 18 marzo 1967, n. 6-617/2077, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha segnalato il dott. Ugo Dinacci, magistrato di tribunale, quale rappresentante di detta Amministrazione, in sostituzione del dott. Luigi Di Trani;

Visti la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. I

Il decreto provveditoriale 21 febbraio 1967, n. 40274, è annullato.

Art. II

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è ricostituita nel modo seguente:

1) Purificato prof. Domenico; 2) Romano Anna, pittrice; 3) Guzzi prof. Beppe; 4) Dinacci dott. Ugo, in rappresentanza dell'Amministrazione;

5) Matthiae prof. Guglielmo, soprintendente alle gallerie di Roma I;

6) Pasquarelli arch. Luigi, progettista;

7) Carabellese prof. Pietro, per il Sindacato italiano artisti e belle arti aderenti alla C.I.S.L.;

8) Croari prof. Gino, per l'Unione sindacale artisti aderenti alla U.I.L.;

9) Tassinari prof. Giuseppe, per il Sindacato italiano Incisori (S.I.P.S.I. - F.I.S.A.P.).

Roma, addì 13 luglio 1967

Il provveditore: SANZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1967
Registro n. 5, foglio n. 59.

(10760)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Voghera (Pavia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 gennaio 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Voghera (Pavia);

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Voghera, nell'ordine appresso indicato:

1. Polledri dott. Giuseppe	punti	83,21	su 132
2. Rava dott. Beniamino	»	80,92	»
3. Grimaldi Sisto Antonio	»	79,52	»
4. Oddone dott. Francesco	»	79,08	»
5. Caruso dott. Antonio	»	78,33	»
6. Rebonato Rinaldo	»	78 —	»
7. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
8. Lebuis dott. Assuero	»	77,79	»
9. Panvini dott. Giuseppe	»	77,27	»
10. Calistri dott. Umberto	»	77,22	»
11. Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
12. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
13. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
14. Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
15. Mistretta dott. Francesco	»	74,70	»
16. Coverlizza dott. Mario	»	74,47	»
17. Scalia dott. Benedetto	»	74,36	»
18. Albano dott. Benedetto	»	74,19	»
19. Pace dott. Domenico	»	73,95	»
20. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
21. Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
22. Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
23. Di Campo dott. Michele	punti	72,02	su 132
24. Bonini Celso	»	71,95	»
25. Springolo dott. Vittorio	»	71,86	»
26. Petronio Bartolomeo	»	71,75	»
27. Sacchitelli dott. Mario	»	71,63	»
28. Montagano Mario	»	70,58	»
29. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
30. Martinotti dott. Giacomo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,27	»
31. Suglia dott. Nicola	»	70,27	»
32. Mammini Domenico	»	70,16	»
33. Marcozzi Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70 —	»
34. Bernardi Celio	»	70 —	»
35. Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
36. Tobia Pietro	»	68,91	»
37. Ferrari Nicola, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	68,50	»
38. Mele Gregorio	»	68,50	»
39. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
40. Trapani Leopoldo	»	67,53	»
41. Flacco Fioravante	»	66,24	»
42. Boiocchi Francesco	»	65,07	»
43. Rollone Eusebio	»	64,50	»
44. Perruggino Giovanni	»	62,66	»
45. Spina dott. Donato	»	60,34	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1967

p. *Il Ministro:* GASPARI

(10631)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a diciassette posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del mese di settembre 1967 è stata pubblicata la determinazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) in data 23 settembre 1967, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso pubblico per titoli e per esami a diciassette posti di vice segretario in prova della carriera di concetto di segreteria del predetto Istituto, bandito con determinazione presidenziale del 4 novembre 1965.

(10652)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3 del mese di marzo 1967, messo in distribuzione il 9 ottobre 1967, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ammininistrazione centrale, indetto con il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 dicembre 1965.

(11061)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.